

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2341 DEL 16/12/2022

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Assume le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria U.L.S.S. n. 7 Pedemontana il Direttore Amministrativo dott.ssa Michela Conte, delegato dal Direttore Generale dott. Carlo Bramezza come da delibera n. 408 del 12/3/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG.RA MARIA EMANUELA PANOZZO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

per IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott.ssa Michela Conte

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 43773 del 13/05/2022 la sig.ra Maria Emanuela PANOZZO, dipendente a tempo indeterminato in qualità di coadiutore amministrativo senior - categoria "Bs" in servizio presso l'Unità operativa complessa "Direzione Medica" del Presidio ospedaliero di Santorso, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego;
- risulta che la dipendente è stata assunta presso questa Azienda a decorrere dal 06/09/1997 e che alla data di presentazione delle dimissioni ha pertanto maturato una complessiva anzianità di servizio a tempo indeterminato superiore a dieci anni;
- l'articolo 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto sanità, riconfermato dall'art.85 del C.C.N.L. del 02/11/2022 del medesimo comparto, prevede per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a dieci anni un termine di preavviso di dimissioni di almeno due mesi; il termine di preavviso decorre inderogabilmente dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese;
- la dipendente ha reso un periodo di preavviso lavorato decorrente dal 16/05/2022, al 15/07/2022 (compreso);
- nell'istruire la pratica di dimissioni con nota prot n. 47711 del 25/05/2022 l'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" ha invitato la dipendente a considerare che ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012), le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche che non sono fruiti secondo le previsioni contrattuali, non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro e ha pertanto invitato la dipendente a programmare i congedi spettanti con conseguente spostamento della data di cessazione del rapporto non prima del 01/01/2023 (data che tiene conto del termine di preavviso lavorato dovuto e della programmazione di tutti i congedi spettanti);
- con nota prot. n. 47742 del 25/05/2022, la dipendente ha comunicato la volontà di cessare dal servizio a decorrere dal 01/01/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro il 31/12/2022), nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal C.C.N.L. vigente.

Visti e richiamati:

- il comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto sanità, riconfermato dal comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del medesimo comparto, il quale stabilisce i termini di preavviso, che risultano pari a due mesi, essendo l'anzianità di servizio della dipendente superiore a dieci anni;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. "di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)".

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni della dipendente sig.ra Maria Emanuela PANOZZO a decorrere dal 01/01/2023 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 31/12/2022), rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dei C.C.N.L. più sopra citati.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dalla sig.ra Maria Emanuela PANOZZO, coadiutore amministrativo senior - categoria "Bs", a tempo indeterminato a decorrere dal 01/01/2023, rassegnate nel rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 del comparto sanità, riconfermato dal comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 del medesimo comparto;
2. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.